

TAR Cagliari 09/07/1998 n. 690
legge 109/94 Articoli 15 - Codici 15.1

E' legittimamente adottato dal Sindaco il provvedimento di diniego di concessione edilizia relativa ad impianto pubblico di iniziativa privata, essendo limitata alla sole opere pubbliche in senso proprio la riserva di competenza al Consiglio comunale nell'accertamento delle compatibilità urbanistiche, effettuato in sede di approvazione del progetto e della relativa localizzazione; pertanto, la detta riserva di competenza al Consiglio comunale non opera per la categoria delle opere «di interesse pubblico», che inerisce ad altra e più ampia tipologia di interventi (rispetto alle «opere pubbliche»), che possono essere assunti anche da soggetti privati, essendo qui rilevante non il soggetto realizzatore, ma la «funzione assoluta dal bene». Ai sensi dell'art.32, co.2, della legge 8 giugno 1990, n.142 e s.m., spetta al Consiglio comunale approvare i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche da localizzarsi in area relativamente alla quale la compatibilità urbanistica manchi o sia venuta meno per effetto di sopravvenuta inefficacia del vincolo ex art.2 della legge 19 novembre 1968, n.1187.